

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3719

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, ROBOL, TAVIANI,
FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, GUERZONI, BARBIERI,
RESCAGLIO, COSTA e BONATESTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1998

—————

Interpretazione autentica delle disposizioni sulla valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell’attribuzione della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le numerose innovazioni che il Parlamento ha inteso introdurre nella pensionistica di guerra, un capitolo a parte merita quello dell'aggiornamento dei criteri di classificazione delle infermità.

Sin dal 1984, infatti, sono state presentate iniziative legislative volte ad apportare una apposita modifica alla vigente legislazione che consentisse di «conseguire l'auspicato aggiornamento dei criteri di valutazione delle infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, specie per quanto riguarda il concetto di interdipendenza e concausalità tra l'invalidità di guerra ed altre successivamente insorte».

L'iniziativa venne ripresa nel 1988 e nel 1990 (rispettivamente atti Camera n. 2585 e n. 4822 della X legislatura), nonché nella XII legislatura, per ribadire «l'obbligo di valutare - ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico complessivo - sia le infermità derivanti da terapie eseguite per la cura dell'invalidità di guerra, sia quelle insorte successivamente sullo stesso organo o in organi cofunzionali».

La volontà del legislatore intesa a riconoscere che tutte le infermità che sopraggiungono a carico di organi e apparati già colpiti da infermità dipendenti da causa di guerra costituiscono, direttamente o indirettamente, un aggravamento di queste ultime e che, pertanto, il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso, trovò finalmente accoglimento con l'approvazione unanime dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 261, volto ad introdurre la lettera *m*) nei «Criteri per l'ap-

plicazione delle tabelle A, B ed E» riportati in calce alla tabella B annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Peraltro, il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, recependo il quanto meno opinabile orientamento interpretativo della Corte dei conti, ha stabilito che il citato articolo 2 «pone una presunzione relativa (*iuris tantum*) e che quindi l'interdipendenza tra infermità pensionata e quella sopravvenuta, inizialmente presunta, va di volta in volta esaminata, tenendo conto di tutti gli elementi che valgono eventualmente ad escluderla».

Considerato che sia l'amministrazione sia il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, sia infine la Corte dei conti hanno di norma sempre applicato il criterio di interdipendenza sulla scorta di un parere medico legale legato esclusivamente alla tradizionale ed ormai obsoleta concezione del rigido nesso eziologico, il conferire al disposto di cui alla predetta lettera *m*) valore di presunzione relativa e quindi soggetta sempre ad una prova contraria degli organi collegiali sanitari comporta, senza ombra di dubbio, il risultato di svuotare di ogni significato concreto una norma innovatrice di indiscussa importanza, tanto da renderla del tutto superflua.

D'altra parte, il disposto della citata lettera *m*) non rappresenta, come qualcuno erroneamente sostiene, una innovazione radicale nella pensionistica di guerra, poichè già l'articolo 19 del testo unico sulle pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n. 915, prevede, sia pure per una fattispecie limitativa, la valutazione, ai fini della classifica complessiva, di infermità non direttamente dipendenti da causa di guerra, quando queste siano insorte a carico di un organo equivalente già colpito da invalidità per cause belliche.

Occorre, quindi, nel pieno rispetto della unanime volontà del legislatore, restituire alla disposizione di cui trattasi la sua originaria efficacia, attraverso lo strumento dell'interpretazione autentica che con il presente disegno di legge sottoponiamo alla approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La presunzione di interdipendenza di cui alla lettera *m*) dei «Criteri per l'applicazione delle Tabelle A, B ed E», riportati in calce alla Tabella B annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, introdotta dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 261, deve essere interpretata quale presunzione legale assoluta e, pertanto, nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale devono essere obbligatoriamente valutate le infermità, anche se di eziologia diversa, che si sono instaurate successivamente sullo stesso organo o apparato già colpito da invalidità, le quali abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra.